



19.02.2007 CASSAZIONE PENALE – (conseguenze penali per la certificazione di una visita medica mai avvenuta).

§ - Il certificato rilasciato dal medico convenzionato con al U.S.L. per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico ha natura di certificato, essendo basato sulle conoscenze scientifiche del sanitario, mentre riveste qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le attestazioni relative, come nella specie, all'attività svolta (visita medica) nonché ai fatti avvenuti alla sua presenza, quali, in particolare, la presentazione del paziente. Si configura, pertanto, nel caso di specie, il reato di falsità ideologica in atto pubblico con condanna alla pena prevista dalla Legge. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)

Cassazione penale, Sezione V, Sent. n. 3250 del 29/01/2007, udienza 15/12/2006

omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Osserva

La Corte d'appello di Bologna con sentenza 19/10/2005 confermava la decisione del tribunale di Ferrara in data 15/2/2001 con la quale M.M. era stato ritenuto responsabile del reato di falsità ideologica in atto pubblico e condannato alla pena di legge.

All'imputato era stato contestato di avere - nelle qualità di medico incaricato del servizio di medicina fiscale della U.S.L. di Ferrara, distretto di Cento - falsamente attestato, in un certificato medico- legale rilasciato a G.S., l'avvenuta effettuazione, alle ore 19 del 30/01/1998, di una visita medica nei confronti della predetta G., visita, in realtà mai avvenuta.

Era emerso che, nel giorno indicato, il M. era stato incaricato di eseguire una visita era stato incaricato di eseguire una visita domiciliare nei confronti di G.S. dipendete comunale assente dal lavoro, da alcuni giorni, malattia.

Giunto all'abitazione della predetta verso le ore 15,30 - cioè molto prima dell'orario previsto da contratto di lavoro per le visite, fissato dalla ore 17 alle 19 - vi trovava la sorella G. S., la quale gli segnalava l'assenza della congiunta, recatasi dal proprio medico curante.

L'imputato allora, dopo aver affermato che gli era impossibile ripassare, rilasciava il certificato, invitando G.S. a farlo firmare all'interessato ed a curare che il documento venisse a lui riconsegnato la mattina successiva, in busta chiusa a lui in dirizzata, da depositare presso la portineria del locale ospedale.

Il M., infatti, compilava, davanti a G.S., il certificato in tutte le sue parti, apponendo apposita crocetta sull'indicazione contenente la dichiarazione di visita effettuata, asseritamente eseguita alle ore 19 del 30/1/1998.

G.S., quando ricasava, apponeva, secondo le indicazioni ricevute dalla sorella, la propria firma sul documento, consegnandolo poi, in busta chiusa, alla portineria del mosocomio.

Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato denunciando, nei primi due motivi,

violazione della disposizione di cui all'art. 197 c.p.p., ("incompatibilità con l'ufficio di testimone") e conseguente inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., delle deposizioni rese da G.S., e G. S..

Premette che G.S., nulla opponendo alla proposta del medico, ne aveva rafforzato il proposito criminoso e che G.S., opponendo la firma sul documento e recapitandolo poi alla portineria dell'ospedale, aveva contribuito all'integrazione del resto.

Sostiene, quindi, che - dovendo le predette esser ritenute concorrenti nel reato, anche se non iscritte nel registro degli indagati - non potevano essere assunte in qualità di testimoni, donde l'inutilizzabilità delle rispettive dichiarazioni.

Lamenta nel terzo motivo difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Assume, infine, che nella specie doveva esser ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 480 c.p., essendo "la certificazione medica finalizzata alla verifica delle condizioni di salute della paziente". I motivi - che costituiscono riproposizioni di doglianze avanzate in appello e disattese - sono destituiti di fondamento e pertanto il ricorso deve esser rigettato con le conseguenze di legge.

Con riguardo ai due primi motivi deve osservarsi che i giudici di merito, dopo aver rilevato che alle sorelle G. non era stato addebitato alcun illecito, hanno adeguatamente argomentato che le rispettive condotte erano ben lontane dal lasciar ipotizzare qualunque figura di reato, donde le stesse legittimamente potevano essere escuse quali testi.

G.S. si era infatti limitata a consegnare alla sorella un documento, alla cui formazione era del tutto estranea, avendo ciò fatto su richiesta del sanitario che lo aveva compilato.

G.S., a sua volta, aveva ricevuto il certificato già compilato ed aveva apposto la propria firma, come risultava dal documento stesso, per pressa visione, consegnandolo, quindi in busta chiusa, secondo le richieste del medico, alla portineria dell'ospedale, dove lo stesso prestava servizio. Era quindi in potere del solo M., autore della falsità, desistere dall'inoltrare il certificato al competente ufficio, assumendosene, in caso contrario, la responsabilità esclusiva. Relativamente al terzo motivo è sufficiente rilevare che - come si sottolinea in sentenza - l'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico che nella specie risultava pienamente integrato, essendo di tutta evidenza che l'imputato aveva piena coscienza e volontà di attestare il falso".

Con riguardo all'ultima ragione di doglianza deve osservarsi che correttamente la sentenza afferma che - avendo il certificato in questione natura complessa (per una parte certificazione medica circa lo stato di salute del paziente e per altri versi atto pubblico) - non si realizzava lo schermo legale dell'art. 480 c.p., che attiene solo alle falsità in certificati ed autorizzazioni amministrative.

Il certificato rilasciato dal medico convenzionato con al U.S.L., infatti, per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico ha natura di certificato, essendo basato sulle conoscenze scientifiche del sanitario, mentre riveste qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che [...] e le attestazioni relative, come nella specie, all'attività svolta (visita medica) nonché ai fatti avvenuti alla sua presenza, quali, in particolare, la presentazione del paziente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2007